

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Soggetto proponente: Francesco Torselli

Oggetto: Proposta di Deliberazione n. 2016/C/00225


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2016/C/00225 avente come oggetto: “Parcheggi pertinenziali ex art.9, della legge 24 marzo 1989 n.122: approvazione del regolamento e dello schema di convenzione tipo” ed i relativi allegati, parti integranti della stessa.

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

1. Modificare il testo del regolamento per la concessione del diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'Art. 9, comma 4, della Legge n. 122 del 24 marzo 1989, parte integrante della proposta di deliberazione, come segue:

Testo Attuale	Testo Emendato
<p>Art. 11 Attribuzioni posti auto e moto</p> <p>(...) Ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo che risulti alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122, priva di posto auto sono attribuibili fino a due posti e/o box auto indipendentemente dalla sua superficie, analogamente ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo dotata, alla stessa data, di un unico posto auto ne è attribuibile un secondo.</p> <p>Ad ogni unità immobiliare ad uso diverso dall'abitativo che risulti alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122, priva di posto auto è attribuibile un posto e/o box auto. Per unità immobiliari, sempre ad uso diverso dall'abitativo, superiori a 40 mq di superficie utile sono attribuibili ulteriori posti macchina in proporzione alla superficie, in ragione di uno ogni 40 mq o frazione di superficie utile.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 11 Attribuzioni posti auto e moto</p> <p>(...) Ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo che risulti alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122, priva di posto auto sono attribuibili fino a due posti e/o box auto indipendentemente dalla sua superficie ed in aggiunta agli eventuali posti riservati a persone con disabilità di cui il fruitore dell'abitazione possa vantare diritto, analogamente ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo dotata, alla stessa data, di un unico posto auto ne è attribuibile un secondo in aggiunta agli eventuali posti riservati a persone con disabilità di cui il fruitore dell'abitazione possa vantarne diritto.</p> <p>Ad ogni unità immobiliare ad uso diverso dall'abitativo che risulti alla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122, priva di posto auto è attribuibile un posto e/o box auto in aggiunta agli eventuali posti riservati a persone con disabilità di cui il fruitore dell'immobile possa vantarne diritto. Per unità immobiliari, sempre ad uso diverso dall'abitativo, superiori a 40 mq di superficie utile sono attribuibili ulteriori posti macchina in proporzione alla superficie, in ragione di uno ogni 40 mq o frazione di superficie utile in aggiunta agli eventuali posti riservati a persone con disabilità di cui i fruitori dell'immobile possano vantarne diritto.</p> <p>(...)</p>



COMUNE DI
FIRENZE

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE

2. Da mandato agli uffici competenti di procedere con l'aggiornamento ed il coordinamento del testo dell'intera proposta di deliberazione.

Firenze, 30 giugno 2016